

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di Progetti di legge



Governance degli enti previdenziali pubblici

A.C. 479 e A.C.1158

Schede di lettura

n. 60

20 novembre 2018

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di Progetti di legge

Governance degli enti previdenziali pubblici

AA.C. 479-1158

Schede di lettura

n. 60

20 novembre 2018

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI - Dipartimento Lavoro

2 066760-4884 – ⊠ <u>st_lavoro@camera.it</u> - - **9** @CD_lavoro

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: LA0071.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Le proposte di legge: raffronto dei contenuti	3
 Governance degli istituti previdenziali pubblici 	3
La normativa vigente	15



LE PROPOSTE DI LEGGE: RAFFRONTO DEI CONTENUTI

Le proposte di legge C. 479 (Carla Cantone ed altri) e C. 1158 (Murelli ed altri), quasi del tutto identiche, intervengono in materia di *governance* degli enti pubblici previdenziali (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), di cui al D.Lgs. 479/1994, concernente, appunto, l'ordinamento e la struttura organizzativa dei richiamati enti. In particolare, le proposte sostituiscono l'articolo 1 del richiamato provvedimento, disponendo la reintroduzione del Consiglio di amministrazione e la revisione della composizione e delle funzioni degli altri organi. Entrambi le pdl, inoltre, confermano l'operatività dei comitati centrali e territoriali degli enti in esame.

Governance degli istituti previdenziali pubblici

Le proposte di legge in esame in primo luogo (articolo 1 delle pdl C. 476 e C. 1158) modificano i principi generali ai quali i regolamenti interni di organizzazione devono uniformarsi, rivedendo composizione e funzioni degli organi di governance, in primo luogo affiancando al Presidente (non più quindi organo monocratico) il Consiglio di Amministrazione, che viene quindi reintrodotto dopo la soppressione operata dall'articolo 7 del D.L. 78/2010¹, e il Consiglio di strategia e vigilanza. Vengono, poi, riviste composizione e funzioni degli organi degli enti previdenziali, e viene prevista la creazione di un organismo indipendente di valutazione, nonché un comitato scientifico.

Si ricorda che l'abolizione del Consiglio di Amministrazione ha risposto alle necessità di contenere i costi e di snellire i processi decisionali; tuttavia, in seguito, alcuni atti di indirizzo parlamentare² e i rilievi della Corte dei conti³:hanno posto sotto osservazione le

Tale articolo ha infatti disposto, nell'ambito del riordino dell'ordinamento degli organi degli enti previdenziali pubblici, tra i vari interventi, la soppressione del consiglio di amministrazione (comma 7), devolvendo tutte le competenze di quest'ultimo (comma 8) al presidente, che le esercita con proprie determinazioni

Mozione 1-01028 Moffa, approvata il 9 maggio 2012 dall'Assemblea della Camera.

[&]quot;Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INPS per l'esercizio 2010" del 10 novembre 2011. La Corte, in particolare, ha rilevato come il CdA costituisse il principale organo di indirizzo, evidenziando la duplice anomalia (nella riorganizzazione dell'Istituto) della mancata ricostituzione dell'Organo e dell'affidamento temporaneo dei poteri al Commissario straordinario. In sostanza, secondo la Corte, il D.L. 78/2010 è andato in direzione opposta a quanto auspicato dalla stessa, e cioè la revisione numerica del CdA e la relativa semplificazione delle procedure di nomina. La devoluzione dei poteri al Presidente, sempre secondo la Corte, ha di fatti trasmutato l'assetto commissariale in assetto permanente, "senza peraltro preordinare, sia meccanismi di garanzia a tutela del corretto esercizio delle attribuzioni di rappresentanza unitaria e di indirizzo gestionale - antinomiche in regime ordinario - sia di

funzioni e i compiti dell'organo monocratico (con riferimento, in particolare, alla concentrazione di poteri in capo al Presidente). Si ricorda, inoltre, che analoghe iniziative legislative erano state adottate anche nelle passate legislature ⁴).

In particolare, l'articolo 1, comma 1, di entrambe le proposte di legge, sostituendo interamente l'articolo 1 del D.Lgs. 479/1994, ridefinisce l'assetto organizzativo dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., per garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, individuando le competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi Istituti.

Ulteriori disposizioni sull'ordinamento dei richiamati enti, per quanto non previsto dall'articolo in esame, sono determinate mediante regolamenti emanati ex articolo 17 della L. 400/1988, con decreti del Presidente della Repubblica, in conformità ai criteri di carattere generale in precedenza richiamati.

Appare, al riguardo, opportuno chiarire, dal momento che il richiamato articolo 17 prevede diverse tipologie di DPR, se si intenda procedere con regolamento di esecuzione o attuazione di legge (ai sensi dell'articolo 17, comma 1), ovvero con regolamento di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2).

Sono organi degli Istituti (nuovo articolo 1, comma 2): il presidente; il consiglio di amministrazione, il consiglio di strategia e vigilanza; il direttore generale; il collegio dei sindaci.

Ai sensi del successivo nuovo articolo 1, comma 3, i richiamati organi cooperano, ognuno nell'ambito delle loro funzioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione. E' altresì previsto che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato, in ciascuno degli organi collegiali, **in misura inferiore al 40%**, con arrotondamento aritmetico.

Presidente

Il nuovo articolo 1, comma 5, delinea la nuova figura del **presidente**. Esso ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede il consiglio di amministrazione (di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno) e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. In caso comprovata necessità ed

modalità e procedure per assicurare il corretto esercizio dei controlli esterni ed interni, imposti e regolati da specifiche norme primarie". Tutto ciò., prosegue la Corte, ha aperto delicate problematiche, "sia per la ricerca di un adeguato equilibrio nel contesto delle competenze spettanti agli altri organi e di quelle riservate alla dirigenza, sia per il compiuto esercizio dei controlli, interni ed esterni".

Già nel corso della XVI Legislatura infatti erano state presentate in materia alcune proposte di legge (C. 5463, C. 5503, C. 5539, C. 5572), il cui iter si interruppe presso le Commissioni competenti a seguito della fine della legislatura. Analogamente, nel corso della XVII Legislatura infatti erano state presentate in materia altre proposte di legge (C. 556, C. 2210, C. 2919), il cui iter si interruppe presso le Commissioni competenti a seguito della fine della legislatura

urgenza, ha altresì l'obbligo di adottare, per evitare pregiudizi all'Istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro 10 giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.

Consiglio di amministrazione .

Il nuovo articolo 1, comma 4, reintroduce e definisce i compiti del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e 4 consiglieri, nominati con specifico D.P.R. Le decisioni dell'organo in oggetto sono assunte a maggioranza, in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Sulla proposta di nomina deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla L. 14/1978, le quali devono esprimere parere favorevole a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Contestualmente al parere parlamentare, sulle nomine deve essere acquisita l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, da emanarsi entro il termine 30 giorni. Nel caso in cui la richiamata intesa non sia raggiunta, si prevede che il Consiglio dei ministri possa procedere alla nomina, con provvedimento motivato.

I componenti del consiglio di amministrazione (che durano in carica **4 anni, possono essere confermati solamente una volta** e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche nel caso in cui siano stati nominati nel corso di quadriennio stesso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti) sono scelti tra persone aventi specifici requisiti⁵, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 (cd. personale di diritto pubblico⁶), ovvero estranee alla pubblica amministrazione.

La stessa procedura si applica anche in caso di sostituzione dei componenti. E' disposto il divieto per i commissari, per tutta la durata dell'incarico, a pena di decadenza, di esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza. Allo stesso tempo è stabilito il divieto di ricoprire cariche di amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali, nonché incarichi all'interno degli Istituti.

I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le

Comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza.

Il personale in regime di diritto pubblico è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d'Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi stabilite dal D.Lgs. 39/2013.

Il nuovo articolo 1, comma 6, individua le **funzioni del consiglio di amministrazione**, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza.

In particolare, il consiglio di amministrazione:

- delibera ogni triennio il piano industriale; approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 150/2009⁷;
- predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
- delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del D.L. 536/1987⁸;
- sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L. 190/2012⁹, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 33/2013¹⁰;

_

Ai sensi del richiamato articolo 10, le amministrazioni pubbliche hanno il compito di redigere annualmente il Piano della performance (entro il 31 gennaio), contenente gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, nonché gli indicatori della misurazione e valutazione, e la Relazione sulla performance (entro il 30 giugno) dove si evidenziano a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti. Tali documenti sono trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono i regolamenti che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici.

Tale comma prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo altresì le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Tale articolo dispone che, all'interno di ogni amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della L. 190/2012, svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza, a tal uopo il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

- propone la nomina del direttore generale ai sensi del successivo comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
- trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
- esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'Istituto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte (nuovo articolo 1, comma 7) a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Consiglio di strategia e vigilanza

Il consiglio di strategia e vigilanza dell'I.N.P.S. (nuovo articolo 1, comma 8,) è composto da 15 membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 7 in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e 7 in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'Istituto. Il consiglio dell'I.N.A.I.L. (nuovo articolo 1, comma 9) è, inoltre, integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Il presidente è eletto (nuovo articolo 1, comma 10) dal consiglio tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente (nuovo articolo 1, comma 14).

Il consiglio di strategia e vigilanza è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, e sostituisce l'attuale consiglio di indirizzo e vigilanza (composto di 24 membri). I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta (nuovo articolo 1, comma 11). I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche e private, e sono nominati con specifico D.P.C.M. sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni richiamate in precedenza.

Il possesso dei requisiti richiesti devono essere comprovati (nuovo articolo 1, comma 12) da apposito *curriculum* (da pubblicare sul sito internet dell'Istituto). La carica di consigliere di strategia e vigilanza è **incompatibile** con quella di consigliere di amministrazione.

Il consiglio di strategia e vigilanza:

definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'ente;

- nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici
 pluriennali e approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani
 pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento
 predisposti dal consiglio di amministrazione (entro 60 giorni dalla delibera del
 consiglio di amministrazione), verificandone i risultati (in caso di discordanza
 e di mancato accordo tra i due organi, il Ministro del lavoro e delle politiche
 sociali provvede all'approvazione definitiva);
- esprime l'intesa sulla nomina dei consiglieri di amministrazione;
- definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
- approva il proprio regolamento interno nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organismo di controllo indipendente di valutazione della performance, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi ed alla corretta ed economica gestione delle risorse;
- predispone ed adotta il bilancio sociale;
- presenta alle Camere (entro il 30 luglio di ogni anno) una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci è composto (nuovo articolo 1, comma 18) da **7 membri** effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con specifico decreto interministeriale. Di questi, 4 membri effettivi (di cui uno svolge le funzioni di presidente) sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tra i dirigenti generali del medesimo Ministero) e 3 membri effettivi in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze (tra i dirigenti del medesimo Ministero). Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti durano in carica **4 anni e possono essere confermati una sola volta**, inoltre cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409¹¹ c.c. e quelle di cui

Ai sensi del richiamato articolo 2403, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio, inoltre esercita il controllo contabile nell'ambito della revisione legale dei conti. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni (articolo 2404) anche con mezzi di telecomunicazione; il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a 2 riunioni del collegio decade dall'ufficio. Ai sensi

all'articolo 20 del D.Lgs. 123/2011¹². Essi, inoltre, intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

Direttore generale

Il direttore generale è nominato con **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, su proposta del consiglio di amministrazione (nuovo articolo 1, comma 15, del D.Lgs. 479/1994). Esso viene scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto, ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali.

La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

E' altresì previsto che il consiglio di amministrazione, in caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio stesso da parte del direttore generale (per responsabilità a lui attribuibili) possa proporre la revoca del suo incarico (nuovo articolo 1, comma 17).

Il direttore generale (nuovo articolo 1, comma 16):

dell'articolo 2405, i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a 2 adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio. E' compito del collegio (articolo 2406) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, inoltre il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Ai sensi di tale articolo, i collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono: verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione; verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio; vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione; verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia: effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

- ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'ente, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
- sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive del consiglio di amministrazione;
- riferisce (almeno trimestralmente) al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
- assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
- formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
- propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
- partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di strategia e vigilanza;
- esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della L. 88/1989.

Organismo interno di valutazione

Si prevede l'istituzione (nuovo articolo 1, comma 19), per ciascun ente, dell'organismo interno di valutazione (già previsto per le P.A. dall'articolo 14 del D.Lgs. 150/2009¹³), con il compito di definire il sistema della valutazione della *performance*, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni dell'ente. L'organismo. è nominato dal consiglio di amministrazione (su proposta del presidente), d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, ed è composto da **3 membri**.

Tale articolo ha istituito in ogni amministrazione (anche in forma associata tra varie amministrazioni) un Organismo indipendente di valutazione della *performance*, destinato a sostituire i servizi di controllo interno (SECIN) previsti dal D.Lgs. 286/1999 (art. 6, co. 2). L'organismo svolge – in piena autonomia – attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della *performance*, garantendo dall'interno la definizione e l'implementazione dei sistemi di valutazione, nel rispetto dei modelli definiti dalla Commissione. L'organismo esercita inoltre le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, co. 1, del D.Lgs. 286/1999, sin qui svolte dai servizi di controllo interno, su cui riferisce direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

Comitato scientifico

Le due proposte di legge prevedono altresì (nuovo articolo 1, comma 20) l'istituzione di un comitato scientifico in ogni ente, presieduto dal presidente dell'Istituto e i cui membri (in numero non superiore a 6) sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di specifici requisiti¹⁴ Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica 4 anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'Istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non dà titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al precedente comma 1.

Ulteriori disposizioni

Viene altresì disposto (nuovo articolo 1, comma 21) che per l'I.N.P.S. continuino ad operare i comitati regionali e provinciali (di cui agli articoli da 33 a 37 del D.P.R. 639/1970) e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse (di cui al Capo II della L. 88/1989), mentre per l'I.N.A.I.L. continuino ad operare i comitati consultivi provinciali di cui alla L. 1712/1962 ed i loro coordinamenti regionali.

Infine, la definizione delle indennità di carica degli organi degli enti sono determinate con specifico decreto interministeriale (nuovo articolo 1, comma 22).

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale debba essere emanato il decreto di definizione degli emolumenti.

Agli **oneri** derivanti dall'erogazione delle richiamate indennità di carica e dei rimborsi spese per i componenti del comitato scientifico (nuovo articolo 1, comma 23) si provvede nei **limiti delle risorse destinate**, ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, alle indennità di carica degli organi degli Istituti.

Al riguardo, la sola pdl 1158 dispone l'incremento di tali risorse, per un importo di 700.000 euro per il 2018 e di un milione di euro dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

Elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'Istituto.

Infine, fermo restando quanto disposto dai precedenti commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza (nuovo articolo 1, comma 24).

L'articolo 1, comma 1, della pdl 479 (nuovo articolo 1, comma 25) e l'articolo 1, comma 3, della pdl 1158 modificano l'articolo 38, comma 1, della L. 88/1989, relativo al comitato amministratore della GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali)¹⁵.

Tale comitato amministratore attualmente è presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo stesso delegato ed è composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei comitati amministratori di altre Gestioni¹⁶, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti.

L'articolo 1, comma 2, delle pdl in esame abroga gli articoli da 2 a 8 del D.Lgs. 479/1994, che rimane così composto da un solo articolo.

Gli articoli abrogati concernono, oltre a disposizioni di carattere generale (articolo 1, che viene totalmente sostituito dalle pdl in esame), disposizioni sull'ordinamento degli enti (articolo 3, in parte trasposto nel nuovo articolo 1); disposizioni sull'istituzione dell'IPSEMA (articolo 2); sull'istituzione, ordinamento e personale dell'INPDAP (articoli da 4 a 6); disposizioni transitorie (articolo 7) e finali (articolo 8).

Si ricorda che l'IPSEMA è stato soppresso, con effetto dal 31 maggio 2010, dall'articolo 7, comma 1, del D.L. 78/2010, con conseguente attribuzione delle funzioni all'INAIL, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi (vedi *infra*).

L'INPDAP è stato soppresso, dal 1° gennaio 2012, dall'articolo 21, commi 1-9, del D.L. 201/2011, le funzioni sono state trasferite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi (vedi *infra*).

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l'INPS, dall'articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell'articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L'articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 ha previsto un ulteriore incremento dell'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

Si tratta, rispettivamente, del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei comitati amministratori: della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti; della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; degli artigiani; della gestione degli esercenti attività commerciali di cui di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32 e 35 della richiamata L. 88/1989.

L'articolo 1, comma 3, della pdl 479 e l'articolo 2, comma 1, della pdl 1158 dispongono il rinnovo degli organi di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., da effettuarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, sulla base di nuovi criteri stabiliti dall'articolo 1 del D.Lgs. 479/1944, così come modificato dalle pdl in esame.

L'articolo 1, comma 4, della pdl 479 e l'articolo 2, comma 2, della pdl 1158 prevedono l'emanazione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con specifici decreti ex articolo 17, comma 400, della L. 400/1988, dei regolamenti concernenti l'organizzazione di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., sulla base di nuovi criteri stabiliti dall'articolo 1 del D.Lgs. 479/1944, così come modificato dalle pdl in esame.

LA NORMATIVA VIGENTE

La disciplina degli **enti previdenziali pubblici** negli ultimi anni è stata caratterizzata da un progressivo accorpamento degli enti rimasti pubblici a seguito della privatizzazione delle casse professionali recata dal D.Lgs. 509/1994 e dal D.Lgs. 103/1996. A seguito di tale processo, erano rimasti enti previdenziali pubblici l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP); l'Istituto postelegrafonici (IPOST); l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con caratteristiche anche assistenziali.

Una serie di interventi successivi ha poi accorpato i vari enti tra loro, fino a che, in base alle disposizioni da ultimo recate dall'articolo 21, commi 1-9, del D.L.201/2011, sono rimasti enti previdenziali pubblici solamente l'INPS e l'INAIL.

L'articolo 7, commi 1-3, del D.L. 78/2010 ha disposto, con effetto dal 31 maggio 2010, la soppressione dell'IPSEMA¹⁷ e dell'ISPESL, con conseguente attribuzione delle funzioni all'INAIL, il quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività demandate dalla normativa vigente agli enti previdenziali pubblici in materia di sicurezza sul lavoro, nonché per ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività. Gli stessi commi hanno altresì soppresso l'IPOST, anche in questo caso al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, per ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività, trasferendone le funzioni all'INPS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

Allo stesso tempo, l'articolo 7, comma 3-bis, del D.L. 788/2010 ha soppresso l'ENAM, con identica decorrenza, trasferendone le funzioni all'INPDAP, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

L'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), istituito con il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, aveva unificato in un nuovo soggetto, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, le competenze in precedenza attribuite a tre distinte Casse: la Cassa marittima adriatica, la Cassa marittima tirrenica e la Cassa marittima meridionale. L'IPSEMA, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, svolgeva compiti in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, accertava e riscuoteva contributi dai datori di lavoro ed eroga le prestazioni previdenziali di malattia e maternità per il personale della navigazione marittima e quello della navigazione aerea. Dal 2006, aveva anche compiti di certificazione a fini pensionistici dell'eventuale esposizione dei marittimi alle fibre di amianto.

La soppressione dell'Istituto è stata motivata con la necessità di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività demandate dalla normativa vigente agli enti previdenziali pubblici in materia di sicurezza sul lavoro, nonché per ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività

Successivamente, l'articolo 01, comma 1, del D.L. 138/2011 ha disposto l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica rimasti (cioè INPS, INPDAP, INAIL ed ENPALS) nell'ambito di riorganizzazione della spesa pubblica.

Infine, l'articolo 21, commi 1-9, del D.L. 201/2011, ha disposto la soppressione di **INPDAP**¹⁸ **ed ENPALS** a decorrere dal 1° gennaio 2012 e il conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS. In particolare, si segnala che il comma 5 ha disposto la nuova collocazione dei 7 componenti del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di cui 2 vanno ad integrare il Collegio dei sindaci dell'INPS e 5 sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale (per esigenze di consulenza, studio e ricerca) della Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto riguarda la **governance degli enti**, la disciplina di riferimento è costituita dall'articolo 3 del D.Lgs. 479/1994, che individuava quali organi il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci ed il direttore

Il presidente aveva la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza (comma 3). E' nominato ai sensi della L. 24 gennaio 1978, n. 14 (nomina previo parere parlamentare) con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al consiglio di amministrazione spettava (si veda oltre sulla soppressione del CdA ad opera del DL 78/2010) predisporre i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approvare i piani annuali nell'ambito della programmazione; deliberare i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; deliberare il regolamento organico del personale; trasmettere trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al

CPS (Cassa Pensioni Sanitari).

Nel 1996, all'interno dell'INPDAP era stata costituita la CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Statali) (precedentemente, la gestione delle pensioni dei dipendenti statali era direttamente a carico del bilancio dello Stato).

L'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) era un ente pubblico non economico istituito (a seguito della delega conferita al Governo con la legge 537/1993) con il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, a seguito della fusione dei seguenti Enti soppressi: l'Enpas (Ente Nazionale Previdenza Assistenza dipendenti Statali), competente per la liquidazione del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) al personale dipendente dallo Stato; l'INADEL (Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali), competente per la liquidazione del trattamento di fine servizio (indennità premio servizio) ai dipendenti degli enti locali; l'ENPDEP (Ente Nazionale Previdenza Dipendenti Enti diritto Pubblico), competente per la liquidazione dell'assegno funerario al personale dipendente dagli enti di diritto pubblico.

All'INPDAP erano date in gestione le seguenti casse previdenziali (in precedenza gestite dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, che era un'articolazione organizzativa del Ministero del Tesoro):

CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali);

CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari);

CPI (Cassa Pensioni Insegnanti):

La soppressione dell'enti è avvenuta nel quadro di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, e al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale.

processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venisse richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio di amministrazione, inoltre, esercitava ogni altra funzione che non fosse compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.

Al consiglio di indirizzo e vigilanza, spettava, in particolare, la definizione dei programmi e delle linee di indirizzo dell'ente; l'elezione del proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; la determinazione degli obiettivi strategici pluriennali nell'ambito della programmazione generale, la definizione della propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, l'emanazione delle direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e dei piani pluriennali e dei piani di investimento e disinvestimento, entro 60 giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Per quanto concerne la composizione, i consigli dell'INPS e dell'INPDAP erano composti da 24 membri, il consiglio dell'INAIL da 25 membri, il consiglio dell'IPSEMA da 12 membri.

Il **direttore generale**, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e a quelle del consiglio di vigilanza. Egli ha inoltre la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi e sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi.

Il **collegio dei sindaci** esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 c.c.¹⁹.

Gli organi degli enti previdenziali, ad eccezione del direttore generale, **durano in** carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta (comma 9).

Infine, si prevede che per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse.

L'articolo 7, comma 7, del D.L. 78/2010 ha inciso profondamente sulle funzioni degli organi di governo degli enti previdenziali, apportando una serie di modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479. La riforma ha sostanzialmente convogliato nella figura del Presidente le funzioni facenti capo fino a quel momento al presidente e al consiglio di amministrazione (conseguentemente soppresso), configurando quindi un organo monocratico al vertice degli Istituti.

Ulteriori modifiche hanno riguardato la **procedura di nomina del presidente**, per la quale, contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, occorre acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e sorveglianza, che deve intervenire nel termine di 30 giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

E' stato inoltre disposto l'obbligo, per il consiglio di indirizzo e sorveglianza, almeno 30 giorni prima del termine naturale di scadenza della carica di presidente, od entro 10 giorni in caso di cessazione anticipata, di informare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per procedere alla nuova nomina.

La riforma prevede poi l'erogazione di un **emolumento omnicomprensivo al presidente** per l'esercizio delle funzioni inerenti la carica, da stabilire con apposito decreto interministeriale (si segnala che per quanto concerne l'INPS tale decreto non risulta ancora essere stato approvato, per cui trova quindi ancora applicazione il decreto

¹⁹ V. nota n. 11.

interministeriale 11 settembre 2008, recante la nomina del commissario straordinario, e attuale presidente).

Per quanto attiene, infine, alla composizione dei consigli di indirizzo e sorveglianza, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, nonché dei comitati regionali e provinciali, è stato stabilito (rispettivamente ai sensi dei commi 9 e 10) una **riduzione del numero dei componenti non inferiore al 30%.**

- I Comitati regionali e i Comitati provinciali sono organi dell'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6), del D.P.R. 639/1970.
- I Comitati regionali sono istituiti con apposito decreto interministeriale in ogni capoluogo di regione, sono composti da 22 membri più i presidenti dei comitati provinciali della regione (articolo 33 del D.P.R. 639/1970), e hanno i seguenti compiti (articolo 43 della L. 88/1989): coordinamento dell'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale; mantenimento del collegamento con la regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale; mantenimento dei contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi; presentazione periodica al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale; decisione, in via definitiva, sui ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; svolgimento dei compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
- I Comitati provinciali sono costituiti con decreto direttoriale presso ogni sede provinciale dell'I.N.P.S. e sono composti da 20 membri (articoli 34 e 35 del D.P.R. 639/1970), ed ha i seguenti compiti (articolo 36 del D.P.R. 639/1970): pronuncia sugli eventuali problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti i trattamenti gestiti dall'istituto entro la circoscrizione provinciale; deliberazione sulle domande di composizione, in via amministrativa, delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento degli obblighi assicurativi, secondo criteri, limiti e direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione; proposta (o adozione) dei provvedimenti più idonei per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività della sede dell'istituto con quella degli altri enti pubblici operanti nel settore della previdenza e per la comune utilizzazione e l'eventuale istituzione in comune di uffici locali e attrezzature tecnico-sanitarie al fine di rendere i vari servizi più aderenti alle esigenze locali e di contenerne gli oneri di gestione; proposta (o adozione) delle procedure più idonee a coordinare, nell'ambito della circoscrizione territoriale, l'attività della sede dell'istituto con quella delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato e assistenza sociale, dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e delle sue sezioni zonali, comunali e frazionali, dell'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati, dei comitati provinciali per la compilazione degli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, soggetti all'obbligo delle assicurazioni gestite dall'istituto, e in genere con l'attività delle istituzioni locali di mutualità, di previdenza e di assistenza; indirizzo ai competenti organi, in relazione alle esigenze locali, delle provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e la cura dell'invalidità, a intensificare l'efficienza dell'attività assistenziale degli uffici dipendenti dalla sede ed a collaborare, nell'interesse delle assicurazioni sociali, all'opera di profilassi contro le malattie sociali; promozione delle assicurazioni facoltative e favorisce le

iniziative delle organizzazioni sindacali nel campo della previdenza sociale; espressione del parere circa l'adozione di tabelle di salari medi e di quelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione; individuazione delle norme adatte per rendere i servizi delle assicurazioni sociali aderenti alle contingenze locali; formulazione di proposte per la diffusione delle assicurazioni sociali, e per promuovere lo spirito della previdenza nel campo scolastico e culturale; attuazione di ogni altro compito che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

I Comitati consultivi provinciali sono organi dell'I.N.A.I.L. istituiti presso le sedi provinciali dell'Istituto ai sensi della L. 1712/1962.

Sono composti da 10 rappresentanti dei lavoratori (dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e le politiche sociali); da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; dal medico provinciale; da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa; dal direttore della sede provinciale dell'Istituto (che funge da segretario). I membri (nominati con decreto del prefetto) durano in **carica** per un **quadriennio** e, allo scadere del termine, cessano dalle funzioni anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio, in sostituzione di membri deceduti, dimissionari o decaduti dalla carica.

Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri che rimangono assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del prefetto.

Il Comitato è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. I pareri e le proposte di competenza, sono adottati a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. La partecipazione al Comitato non dà diritto a compensi.

I Comitati, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, hanno le seguenti funzioni: facoltà di formulare proposte per rendere i servizi dell'Istituto aderenti alle esigenze locali e per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attività delle sedi periferiche dell'Istituto con quella dei vari enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale; espressione di pareri in materia di formazione della tariffa dei premi e di ripartizione dei contributi quando ne siano richiesti dall'Istituto; espressione di pareri sull'applicazione di tassi diversi da quello medio di tariffa, nonché sui ricorsi di cui all'art. 49 del R.D. 1765/1935, e sulle opposizioni degli assicurati e dei superstiti contro i provvedimenti concernenti le prestazioni economiche; studio e analisi dell'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ai quali saranno fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell'Istituto in detti organi; attuazione di ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

I Comitati possono svolgere i loro compiti anche per sezioni costituite nel numero e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.